

REGOLAMENTO N. 2 DELL'8 OTTOBRE 2103 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E LE NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI), CAPO VIII (DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

Roma, 8 ottobre 2013

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di regolamento sostitutivo del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante la disciplina della procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia, in conformità con le nuove norme di organizzazione e funzionamento dell'Istituto approvate con delibere del Consiglio dell'IVASS n. 46 del 24 aprile 2013 e n. 63 del 5 giugno 2013.

Sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 6 soggetti:

- AIBA - Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione;
- SNA -Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione;
- UNAPASS – Unione nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione;
- Studio Legale Albina Candian & Partners;
- Studio Legale BdA Bignotti e d'Acquarone Avvocati Associati;
- Claudio Prandi – intermediario assicurativo.

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Istituto.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

Gli esiti sotto riportati seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

OSSERVAZIONI GENERALI

AIBA condivide l'impostazione del regolamento, che adatta la procedura in materia di applicazione delle sanzioni disciplinari a principi di efficienza e razionalizzazione, concentrando le procedure di gestione sulla medesima struttura: la scelta di eliminare i termini endoprocedimentali è indifferente per gli intermediari vigilati, avendo mantenuto il termine complessivo di 1 anno per la conclusione del procedimento.

SNA osserva che la duplicità dei procedimenti sanzionatori – pecuniario e disciplinare – avviati in relazione all'accertamento della violazione di medesimi fatti, crea un'oggettiva difficoltà per l'intermediario sia in termini di gestione dei due paralleli procedimenti sia in termini di oneri di difesa. Anche in relazione all'art. 22, comma 15 bis della legge 221/2012, suggerisce l'unificazione dei procedimenti pecuniari e disciplinari in un unico procedimento sanzionatorio, ciò al fine:

- di rendere omogenea l'istruttoria, facilitare la difesa, evitare valutazioni contrastanti nei due procedimenti e ridurre oneri di difesa e costi procedurali;
- di consentire una graduazione integrata delle sanzioni, tenendo conto della sanzione disciplinare nel determinare la sanzione pecuniaria e viceversa.

Pertanto SNA propone, pur tenuto conto delle distinzioni sancite dal Codice in materia di procedimenti sanzionatori pecuniari e disciplinari, l'unificazione in sede regolamentare dei due procedimenti, in particolare attraverso:

- una fase unificata di accertamento e contestazione delle violazioni;
- una fase istruttoria svolta dai due diversi organismi preposti ma con regole procedurali in linea.

Propone inoltre:

- modifiche di carattere procedurale volte a rendere più agevole la difesa dell'intermediario, con termini congrui per l'accesso agli atti e le successive difese;
- l'audizione dinanzi al Collegio di Garanzia come regola del procedimento anziché come elemento eventuale;
- l'automatica acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al procedimento sanzionatorio pecuniario, per criteri di efficienza e contenimento dei costi;
- la previsione di un termine massimo per l'avvio del procedimento disciplinare, rispetto alla commissione dei fatti addebitati, nonché di un termine temporale preciso, a decorrere dall'acquisizione degli elementi necessari, entro il quale deve avvenire l'accertamento degli illeciti;
- l'adozione di un meccanismo di "intervento correttivo" da parte del Collegio, al fine di evitare la radiazione, da considerare come *extrema ratio* (al riguardo prevede ipotesi specifiche di derubricazione della pena, in presenza di comportamenti correttivi posti in essere dall'intermediario, entro un termine assegnato dal Collegio).

Proposta non accolta. Il Regolamento tiene distinto il procedimento sanzionatorio disciplinare da quello amministrativo pecuniario in conformità con quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni, che detta per i due procedimenti una distinta disciplina. Pertanto in sede regolamentare non è possibile prevedere l'unificazione dell'accertamento e della contestazione delle diverse violazioni (pecuniaria/disciplinare), né stabilire regole procedurali identiche, anche tenuto conto del peculiare ruolo assegnato dal Codice al Collegio di garanzia nell'ambito del procedimento disciplinare, quale connotato esclusivo di tale procedimento. Inoltre, anche nel caso in cui dal medesimo fatto scaturiscano entrambe le tipologie sanzionatorie, non si può escludere che i rispettivi illeciti siano accertati in tempi diversi. Il principio di economicità dell'azione amministrativa rende evidente che laddove l'accertamento di entrambe le tipologie di violazione avvenga contestualmente, del pari anche i relativi procedimenti possono essere contestualmente avviati pur con distinti atti contestativi. Inoltre, qualora per la coincidenza temporale delle relative contestazioni sussistano i medesimi termini per la presentazione degli scritti difensivi, l'intermediario potrà redigere un'unica versione della documentazione purché presentata sia per il procedimento sanzionatorio amministrativo pecuniario sia per quello disciplinare. Con riguardo all'audizione, fatta salva l'autonomia dei due procedimenti, l'intermediario, compatibilmente con le esigenze organizzative e procedurali del Collegio di garanzia e del Servizio istruttore, potrà richiedere di essere sentito nella stessa data. Peraltro, giova sottolineare che la scelta organizzativa adottata con il riassetto dell'Istituto - che vede l'accentramento presso un unico Servizio di Vigilanza (Intermediari Assicurativi) dei compiti di accertamento e contestazione degli addebiti nei confronti di intermediari assicurativi e riassicurativi ai fini dell'irrogazione sia della sanzione amministrativa pecuniaria, sia della sanzione disciplinare - è appunto ispirata a criteri di efficienza, economicità dell'azione amministrativa, razionale utilizzo delle risorse e contenimento dei costi: essa si intende volta a favorire per quanto possibile una trattazione coordinata dei profili sanzionatori pecuniari e disciplinari, nel presupposto dell'unicità della condotta suscettibile di determinare illeciti di natura pecuniaria e/o disciplinare, pur tenuto conto dei distinti riferimenti normativi alla luce dei quali dovrà effettuarsi la valutazione dell'Istituto. Sugli altri punti i commenti sono riportati in relazione ai singoli articoli.

UNAPASS condivide integralmente l'impianto del Regolamento in materia di procedimento disciplinare ritenendolo coerente con la legge istitutiva dell'IVASS e rispondente a obiettivi di maggior snellezza e trasparenza; tenuto anche conto dello schema di regolamento in materia di sanzioni pecuniarie, apprezza la scelta di rendere disgiunti ed autonomi i due procedimenti.

Non formula osservazioni.

Lo Studio Legale Albina Candian & Partners, osserva preliminarmente che il regolamento risponde "ai necessari criteri di efficienza economica e coerenza del sistema, nonché di semplificazione e certezza a vantaggio dei destinatari dei procedimenti disciplinari"; manifesta piena adesione alla scelta operata dall'Istituto di non reintrodurre la previsione di cui all'art. 3, comma 8, del Regolamento n. 6/2006 (notifica dell'avvio del procedimento alle imprese o agli intermediari mandanti), in quanto la stessa appare lesiva del diritto alla riservatezza dell'intermediario e idonea a determinare un ingiusto danno reputazionale nei confronti dello stesso, ferma restando la persistenza dell'obbligo di comunicazione ed eventuale pubblicazione del provvedimento finale.

Lo Studio Legale BdA Bignotti e d'Acquarone osserva che la revisione delle regole del procedimento disciplinare apportata dallo schema di regolamento non appare del tutto coerente con il principio del giusto procedimento e pienamente rispettosa del diritto di difesa dell'interessato.

L'intermediario Claudio Prandi formula esclusivamente osservazioni con riferimento a singoli articoli dello schema di Regolamento.

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

Art. 1 (Definizioni)

Comma 1, lett. h)

Il Sig. Claudio Prandi chiede di precisare che cosa si intende per "verifiche a distanza" specificandone le caratteristiche e le modalità di effettuazione.

Osservazione accolta.

L'articolo è stato conseguentemente modificato con l'aggiunta della lettera h), riportante la definizione "*verifiche di natura cartolare svolte presso la sede dell'IVASS sulla base della documentazione acquisita da altri soggetti (imprese, intermediari, consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.) anche su richiesta dell'Istituto*".

Art. 3 (Procedimento disciplinare)

Comma 1

Lo Studio Legale BdA Bignotti e d'Acquarone propone di sostituire l'espressione al primo alinea "accertamento dell'infrazione" con le parole "*accertamento dei fatti suscettibili di valutazioni disciplinari*", in quanto l'espressione, seppure conforme al disposto dell'art. 331 del Codice, non appare tuttavia coerente con il principio di presunzione di non colpevolezza.

Osservazione non accolta.

L'espressione "accertamento dell'infrazione" è conforme all'art. 331 del Codice. Si osserva che l'accertamento dell'infrazione presuppone l'accertamento dei fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare e la riconducibilità degli stessi ai relativi precetti che si ritengono violati. Il procedimento avviato con la contestazione garantisce pienamente l'esercizio dei diritti di

difesa dell'incolpato.

SNA ritiene che l'audizione dinanzi al Collegio di Garanzia debba essere regola del procedimento anziché elemento eventuale. Propone di modificare il terzo alinea (*"eventuale presentazione, da parte dell'interessato, di reclamo avverso la contestazione degli addebiti, di scritti o memorie difensive"*) sostituendolo integralmente con le parole *"eventuale accesso agli atti da parte dell'interessato e successiva presentazione di reclamo avverso la contestazione degli addebiti, di scritti o memorie difensive"* e il quarto alinea (*"eventuale richiesta di audizione dinnanzi al Collegio di garanzia"*) con le parole *"audizione dinnanzi al Collegio di garanzia"*.

Osservazione non accolta.

L'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato risulta garantito dall'art. 331 del Codice, che prevede espressamente la facoltà dell'incolpato di richiedere l'audizione innanzi al Collegio. Il regolamento, che sul punto non introduce alcuna modifica sostanziale alla normativa già in vigore, prevede la comunicazione all'intermediario sottoposto al procedimento disciplinare di un termine per esercitare i diritti di difesa, tra cui è ricompresa anche la possibilità di chiedere l'audizione dinanzi al Collegio.

In ogni caso, l'adunanza davanti al Collegio è fissata per tutti i procedimenti disciplinari avviati e quindi per tutti i soggetti interessati. E' invece rimessa alla facoltà delle parti, e quindi è eventuale, la partecipazione all'adunanza per l'audizione, se richiesta.

L'accesso agli atti, peraltro richiamato dall'art. 5 del Regolamento (diritti dell'interessato), è naturalmente nel pieno diritto dell'interessato ai sensi della legge 241/1990.

Art. 4 (Accertamento dell'infrazione e contestazione degli addebiti)

Lo Studio Legale Albina Candian & Partners, come già riportato in sede di osservazioni generali, manifesta piena adesione alla scelta operata dall'Istituto di non reintrodurre la previsione di cui all'art. 3, comma 8, del Regolamento n. 6/2006 (notifica dell'avvio del procedimento alle imprese o agli intermediari mandanti), in quanto la stessa appare lesiva del diritto alla riservatezza dell'intermediario e idonea a determinare un ingiusto danno reputazionale nei confronti dello stesso, ferma restando la persistenza dell'obbligo di comunicazione ed eventuale pubblicazione del provvedimento finale.

Per contro, AIBA suggerisce di mantenere la previgente norma (art. 3, comma 8 del Regolamento ISVAP n. 6/2006) che prevedeva l'informazione di avvio del procedimento disciplinare anche alle imprese o agli intermediari con cui "l'intermediario ha in corso, o ha avuto, incarichi e collaborazioni".

Osservazione non accolta.

La modifica rafforza la tutela del diritto reputazionale e della riservatezza dell'intermediario.

Lo Studio Legale BdA Bignotti e d'Acquarone propone, come per l'art. 3, comma 1 e per le stesse motivazioni, di sostituire, nella rubrica della norma, l'espressione "accertamento dell'infrazione" con le parole *"accertamento dei fatti suscettibili di valutazioni disciplinari"*.

Osservazione non accolta.

Si rinvia alle osservazioni già formulate in relazione all'art. 3, comma 1).

Comma 1

SNA chiede la previsione di un termine massimo per l'avvio del procedimento disciplinare, rispetto alla commissione dei fatti addebitati, al fine di consentire una difesa contestuale, evitando che il decorso di un tempo troppo ampio possa impedire il reperimento della documentazione, l'acquisizione di deposizioni e quanto altro sia utile e necessario per la difesa.

Al riguardo propone di aggiungere al comma le parole *“Non possono essere avviati procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente al triennio precedente l'inizio del procedimento stesso”*.

Osservazione non accolta.

Il Codice prevede esclusivamente il termine entro il quale deve effettuarsi la contestazione, termine che decorre dall'accertamento dei fatti. Per quanto riguarda i termini prescrizionali, ai quali sembra fare riferimento SNA in relazione alla commissione dei fatti suscettibili di valutazione ai fini disciplinari, né il Codice né la normativa primaria prevedono alcun termine.

Lo Studio Legale BdA Bignotti e d'Acquarone propone che i soggetti interessati siano immediatamente informati di essere sottoposti ad accertamento, considerando che tale lacuna non sia coerente con il rispetto dei diritti difensivi degli interessati.

Osservazione non accolta.

La comunicazione di avvio del procedimento a carico dell'intermediario avviene, come previsto dal Codice, nel momento in cui l'IVASS ha compiuto gli accertamenti necessari a valutare la sussistenza della violazione delle norme, attraverso l'acquisizione degli elementi necessari. L'attività di accertamento pertiene ad una sfera interna all'Istituto, ancora priva di rilevanza ai fini procedurali, nella quale non c'è ancora un interesse protetto dell'intermediario per la difesa, in quanto l'eventuale sussistenza di una fattispecie violativa è ancora in corso di definizione.

Non si ravvisa violazione dei diritti di difesa dell'interessato, al quale viene ritualmente comunicato l'avvio del procedimento con atto di contestazione recante gli elementi specificati all'art. 4, comma 8 e in particolare l'indicazione delle norme violate, della data in cui si è concluso l'accertamento, della descrizione in fatto e in diritto degli addebiti nonché delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie, dei diritti di difesa e dei termini per l'esercizio dei medesimi.

Comma 3

Lo studio legale Albina Candian & Partners suggerisce di precisare, al comma 3, la natura perentoria del termine di avvio del procedimento disciplinare (centoventi giorni, o centottanta per i soggetti residenti all'estero, dalla data di accertamento dei fatti) a fini di certezza, richiamando in proposito la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 29 gennaio 2013, n. 542.

Osservazione non accolta, per i motivi indicati nella sentenza richiamata dallo stesso Studio legale. La sentenza in parola recita testualmente, a proposito della perentorietà del termine *“La tesi prevalente è tuttavia nel senso che, in materia di sanzioni amministrative, il termineabbia natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tali termini nella legge o nel regolamento che lo preveda.”*

L'intermediario Claudio Prandi chiede di inserire alla fine del comma 3 quanto previsto al comma 8; chiede altresì, in relazione alla lettera e) del comma 8, di precisare i recapiti del funzionario incaricato.

Osservazione non accolta.

L'anticipazione al comma 3 del contenuto del comma 8 non appare significativa. Risulta irrilevante fornire i recapiti del funzionario incaricato, avuto riguardo alla piena reperibilità del medesimo presso l'Istituto.

Lo Studio Legale BdA Bignotti e d'Acquarone osserva che la norma non fissa un termine per la conclusione della fase di accertamento, per cui non si garantisce una celere e tempestiva conclusione degli accertamenti e, quindi, non viene tutelato sufficientemente il diritto di difesa dell'interessato, che a distanza di tempo può incontrare difficoltà a reperire prove; propone il ripristino del termine di 90 giorni, o comunque di un termine ragionevole, per la conclusione degli accertamenti preliminari alla contestazione, richiamando l'art. 3, comma 3, del Regolamento ISVAP n.6/2006.

Anche lo Studio legale Albina Candian & Partners propone di integrare l'articolo 4 introducendo il termine di 90 giorni per la durata della fase istruttoria, a tutela del principio di effettività del diritto di difesa, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 6/2006 sulla durata della fase prodromica all'avvio del procedimento disciplinare, da concludersi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento "degli atti e della documentazione inviati dagli altri Servizi dell'Autorità".

Osservazioni non accolte.

L'inserimento di un termine massimo per l'accertamento dell'illecito non è previsto da alcuna norma primaria né risulta presente nella disciplina regolamentare di altre Autorità di vigilanza. Inoltre introdurrebbe un principio contrastante con le numerose pronunce giurisprudenziali che non hanno mai indicato un limite temporale per l'accertamento, riconoscendo che solo caso per caso ed in relazione alla complessità degli elementi da valutare con riferimento alla concreta fattispecie è possibile stabilire la congruità del periodo utilizzato per la conclusione dell'accertamento, spazio temporale comunque sottoposto al vaglio dell'Autorità giudiziaria in caso di ricorso avverso il provvedimento irrogativo della sanzione.

La proposta di ripristino del termine di 90 giorni previsto nel Regolamento n. 6/2006 non può essere accolta in quanto il suddetto termine derivava da esigenze collegate al precedente assetto organizzativo dell'Istituto, nel quale, pur nell'identità della condotta violativa, l'accertamento e la contestazione dell'illecito amministrativo pecuniario e dell'illecito disciplinare erano attribuiti ad uffici distinti. Tale strutturale diversità aveva determinato la previsione di un distinto termine "integrativo" volto a sopperire alle specifiche esigenze istruttorie dell'ufficio che curava i procedimenti disciplinari. L'eliminazione del suddetto termine, peraltro, abbrevia complessivamente la fase di accertamento del procedimento, tenuto conto che sulla base del riassetto organizzativo dell'Istituto e dell'accertamento in un unico ufficio (Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi) della competenza in materia di procedimento pecuniario e disciplinare nei confronti degli intermediari, dalla data di accertamento dei fatti l'IVASS ha un termine di 120 gg. per la contestazione all'interessato di entrambi i profili violativi. Unica eccezione al citato accentramento di competenze si ha nel caso in cui la condotta violativa dell'intermediario sia emersa nell'ambito di verifiche ispettive: in tale ipotesi, sulla base del nuovo assetto organizzativo, la competenza ai fini dell'accertamento e della contestazione dell'illecito pecuniario spetta al Servizio Ispettorato, mentre la competenza in materia di procedimento disciplinare è attribuita al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.

Comma 4 e 5

AIBA ritiene che la formulazione non sia chiara non essendo prevista una comunicazione all'intermediario del completamento delle verifiche istruttorie (apposizione del visto del Capo del Servizio Ispettorato ex comma 4 o del completamento della valutazione ex comma 5). In assenza di tale comunicazione, l'intermediario non può sapere, se non a posteriori, quando

spirerà il termine di 120/180 giorni per la contestazione degli addebiti, così come non si comprende come tale termine possa essere interrotto ("comma 4 ultimo capoverso").

Osservazione non accolta.

L'anticipazione all'intermediario del completamento delle verifiche istruttorie ovvero, più propriamente, della data di conclusione dell'accertamento è un adempimento non previsto dal Codice delle assicurazioni e, in ogni caso, non è necessario per la tutela degli interessi del destinatario dell'atto di contestazione, posto che tali interessi sono già adeguatamente tutelati dall'indicazione nell'atto medesimo della data di conclusione dell'accertamento.

SNA chiede in generale l'individuazione di un termine temporale preciso, a decorrere dall'acquisizione degli elementi necessari, entro il quale deve avvenire l'accertamento degli illeciti e propone di aggiungere:

- al comma 4, dopo le parole "*Capo del servizio Ispettorato*", le parole "*e comunque entro 90 giorni dall'acquisizione degli elementi necessari di cui al comma 1*";
- alla fine del comma 5, dopo le parole "*sanzione disciplinare*", le parole "*e comunque entro 90 giorni dall'acquisizione degli elementi necessari di cui al comma 1*".

Lo Studio Legale BdA Bignotti e d'Acquarone, nel caso di infrazioni disciplinari emerse nell'ambito di verifiche ispettive, osserva che la disposizione del comma 4, per come formulata, è carente dell'indicazione del termine entro il quale il Capo Servizio Ispettorato debba apporre il visto agli atti, osserva altresì che tale carenza rimette alla potestà di quest'ultimo la fissazione della decorrenza dei termini per l'avvio del procedimento e pertanto non è coerente con le esigenze di garanzia sottese al termine di decadenza previsto dall'art. 331 del Codice. Propone, come suggerito dalla giurisprudenza amministrativa, di indicare quale *dies a quo* per il computo del termine per la contestazione all'intermediario, nei casi di verifiche ispettive, la data di conclusione dell'ispezione indicata nel relativo verbale conclusivo anziché la "*data di apposizione agli atti del visto del Capo ispezione*".

Parimenti non reputa coerente con le citate esigenze di garanzia la previsione dell'interruzione del termine di cui propone l'eliminazione.

In relazione al comma 5 reitera la proposta di indicare il termine entro il quale deve concludersi la fase degli accertamenti preliminari alla contestazione.

Osservazioni parzialmente accolte.

In particolare, nel caso di infrazioni disciplinari emerse nell'ambito di verifiche ispettive nei confronti di intermediari, a fini di certezza nell'individuazione del *dies a quo* da cui decorre il computo del termine decadenziale di cui all'art. 331 del Codice per effettuare la contestazione dell'illecito disciplinare, la decorrenza del suddetto termine viene riferita alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo relativo agli accertamenti svolti presso l'intermediario.

Quanto alla proposta di SNA di prevedere un termine massimo per l'accertamento dei fatti, si rinvia a quanto osservato sub comma 3.

Infine, la prevista interruzione del termine, una sola volta, nel caso di infrazioni disciplinari emerse nell'ambito di verifiche ispettive trova ragione nel fatto che tale ipotesi rappresenta, come già indicato, un'eccezione alla regola organizzativa di accentramento in un unico ufficio (Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi) delle competenze in materia di illeciti amministrativi pecuniari e disciplinari degli intermediari. In questo caso, poiché sulla base del riassetto dell'Istituto la competenza ai fini dell'accertamento e della contestazione dell'illecito pecuniario spetta al Servizio Ispettorato, mentre la competenza in materia di procedimento disciplinare è attribuita al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi, sussiste la possibilità che a seguito della trasmissione degli atti dal Servizio Ispettorato al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi sia necessario da parte di quest'ultimo acquisire ulteriori elementi istruttori ai fini del completamento dell'accertamento sotto il profilo disciplinare. L'eventuale

ulteriore richiesta, con conseguente interruzione del termine, è finalizzata pertanto al dovuto completamento dell'acquisizione degli elementi necessari per la specifica valutazione circa la sussistenza della violazione delle norme per cui è prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari ed in tal senso è da considerarsi posta anche a tutela dell'intermediario.

Comma 6

Lo Studio legale Albina Candian & Partners, nel caso di attività svolta in forma societaria, suggerisce che il rinvio all'art. 6 (composizione del Collegio di garanzia) alla fine del comma, ai fini dell'esercizio del diritto della difesa, sia privo di riscontro in quanto debba essere invece richiamato l'art. 5 (diritti dell'interessato).

Osservazione accolta, con la sostituzione delle parole "ai sensi dell'articolo 6" con le parole "*ai sensi dell'articolo 5*".

Inoltre, lo Studio legale Albina Candian & Partners evidenzia che nello schema di regolamento non sono specificati i soggetti legittimati ad agire in nome e per conto della società e che si potrebbe ritenere tale, oltre il rappresentante legale, il responsabile dell'attività di intermediazione, che coinciderebbe con la persona soggetta a procedimento disciplinare. Sarebbe cura della società scegliere il soggetto ritenuto più adeguato a rappresentarla nel procedimento.

Osservazione non accolta.

L'integrazione suggerita non è stata ritenuta necessaria in quanto la legittimazione ad intervenire nel procedimento segue le regole generali in materia di poteri di rappresentanza.

Comma 8

Lo studio legale Albina Candian & Partners suggerisce di precisare, al comma 8, la natura perentoria del termine di conclusione del procedimento disciplinare (fissato dall'art. 15 del Regolamento in trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento, salve le cause legittime di sospensione), richiamando in proposito la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 29 gennaio 2013, n. 542.

Osservazione non accolta, per i motivi indicati nella sentenza richiamata dallo stesso Studio legale. La sentenza in parola recita testualmente, a proposito della perentorietà del termine di conclusione del procedimento: "*La tesi prevalente è tuttavia nel senso che, in materia di sanzioni amministrative, il termine fissato per l'adozione del provvedimento finale abbia natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tali termini nella legge o nel regolamento che lo preveda.*"

Articolo 5 (Diritti dell'interessato)

Comma 2

SNA, in relazione alle proposte di ordine generale e a quelle, già riportate, relative all'art. 3, propone di eliminare alla fine del comma le parole "*ai sensi dell'articolo 331 del decreto*" e di aggiungere le parole "*oppure dall'accesso agli atti, ove lo stesso venga richiesto ed effettuato dall'intermediario*".

Proposta non accolta.

La modifica richiesta da SNA avrebbe la conseguenza di prolungare i termini per la difesa (invio di memorie, proposta reclamo e richiesta di audizione) stabiliti dal Codice in 60 giorni dall'avvenuta ricezione, da parte dell'intermediario, della contestazione degli addebiti.

Art. 6 (Composizione del Collegio di garanzia)

AIBA, in merito alla composizione del Collegio, suggerisce di individuare criteri trasparenti di selezione e nomina dei componenti, tenendo conto del riferimento normativo dell'art. 331, comma 3, del Codice, ove è prevista una consultazione con le Associazioni maggiormente rappresentative degli intermediari. Auspica una procedura ad evidenza pubblica per la raccolta dei *curricula vitae* dei candidati proposti dalle suddette Associazioni e per la relativa selezione e nomina.

Osservazione non accolta.

Il Codice, all'art. 331, comma 3, indica la composizione del Collegio e i relativi criteri di nomina; con specifico riguardo ai componenti esperti in materia assicurativa prevede che la designazione da parte dell'Istituto avvenga sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ma non contiene alcuna previsione di una procedura ad evidenza pubblica.

Art. 11 (Trattazione del procedimento dinanzi al Collegio)

Comma 5

SNA, in relazione alla già riportata proposta di prevedere l'audizione come regola del procedimento non rimessa alla facoltà dell'interessato, propone di eliminare le parole "*che ne abbiano fatto richiesta*" dopo le parole "*degli interessati*".

Osservazione non accolta.

Vedi precedenti commenti all'art. 3.

Comma 6

L'intermediario Claudio Prandi chiede di elidere la previsione della convocazione in adunanza delle imprese e degli intermediari con cui il soggetto incolpato aveva incarichi o collaborazioni all'epoca dei fatti, eliminando le specifiche parole "*nonché delle imprese e degli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento aveva incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei fatti*", considerato che il confronto tra tali soggetti potrebbe creare conflitti di interesse tra le parti audite, qualora i soggetti convocati siano tutti passibili di sanzioni in relazione all'oggetto del procedimento.

Osservazione non accolta.

Si ritiene che la previsione di tale facoltà in capo al Collegio, finalizzata a consentire al medesimo l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per una compiuta valutazione in ordine alla sussistenza o meno della violazione, risponda a criteri di maggior tutela per l'interessato, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

Articolo 12 (Delibera del Collegio)

Comma 1

Lo Studio Legale BdA Bignotti e d'Acquarone suggerisce di considerare l'eventualità che il Collegio di garanzia possa disporre l'archiviazione della contestazione per intervenuta perenzione ai sensi dell'art. 331 del Codice, tenuto conto del fatto che l'interessato può sollevare tale eccezione in sede di reclamo o nella fase di trattazione del procedimento dinanzi al Collegio stesso.

Osservazione accolta.

Tenuto conto che il Collegio può deliberare una proposta motivata di archiviazione, oltre che per ragioni di merito, anche per mancato rispetto dei termini perentori della procedura, si è provveduto ad eliminare il riferimento al mancato raggiungimento della prova della violazione quale unica ipotesi di archiviazione del procedimento, al fine di conferire alla norma maggiore esaustività.

L'intermediario Claudio Prandi propone di prevedere la cancellazione della società dal RUI solo nel caso in cui l'intermediario rivesta un ruolo apicale e/o figuri tra gli amministratori della società. Osserva che diversamente la società potrebbe essere cancellata anche per fatti ascrivibili al produttore diretto.

Osservazione non accolta.

L'art. 330, comma 2, del Codice prevede la cancellazione della società solo nei casi di particolare gravità o sistematica reiterazione dell'illecito. Il Regolamento ISVAP n. 5/2006 recante la disciplina dell'intermediazione assicurativa, nel dare attuazione alla norma primaria, prevede all'art. 62, comma 4, che la cancellazione della società ha luogo nell'ipotesi in cui *"...sia configurabile una corresponsabilità della società di intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da avere consentito la sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare..."*. Tali fattispecie si configurano di norma nel caso in cui la radiazione sia stata comminata ad un soggetto in grado di esercitare poteri di controllo e di incidere sull'organizzazione societaria, con particolare riguardo all'esercizio dell'attività di intermediazione in virtù del ruolo rivestito nella struttura societaria, quale quello di rappresentante legale, amministratore o responsabile dell'attività di intermediazione.

SNA, come già indicato in sede di osservazioni generali, propone di integrare il comma 1 con un secondo capoverso recante la previsione di un meccanismo di "intervento correttivo" affidato alla valutazione del Collegio e non reiterabile, che possa consentire di adottare rimedi di carattere conservativo al fine di evitare la radiazione, da considerare come *extrema ratio*.

In particolare propone di inserire le seguenti parole *"Nel caso in cui il Collegio ritenga sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di radiazione ma, tuttavia, sia ancora possibile per l'intermediario assumere comportamenti e correttivi atti ad evitarlo, può proporre all'intermediario interessato l'adozione di tali condotte, assegnando un termine perentorio per l'adempimento. In tali casi, il Collegio fisserà nuova adunanza per verificare l'avvenuto rispetto delle disposizioni impartite all'intermediario e, ove le stesse risultino adempiute, adotterà un provvedimento di censura motivata in luogo della radiazione. Non è ammesso il ricorso al suddetto meccanismo di intervento correttivo per più di una volta nei confronti dello stesso intermediario, nell'arco di un quinquennio"*.

Osservazione non accolta.

Il Regolamento ISVAP n. 5/2006, all'art. 62, comma 3, contempla la possibilità di disporre, in luogo della sanzione prevista per le diverse violazioni rilevanti ai fini dell'irrogazione di un provvedimento disciplinare, quella di grado immediatamente inferiore o superiore, tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni altro elemento disponibile. Tale potere è connaturale all'esercizio delle funzioni giudicanti e permette al Collegio di graduare la sanzione in ragione della gravità del comportamento tenuto dall'intermediario nel rispetto del principio di proporzionalità. Non è possibile al contrario prevedere il potere del Collegio di proporre all'intermediario misure correttive, non essendo tale potere previsto dal Codice.

Articolo 13 (Conclusione del procedimento)

Comma 1

Lo Studio Legale BdA Bignotti e d'Acquarone propone di eliminare la possibilità per il Direttorio integrato o per i soggetti da questo delegati, di convocare le Sezioni del Collegio in seduta comune in quanto questa è prerogativa riconosciuta solo al Presidente della Sezione di prima istituzione e solo per questioni inerenti l'organizzazione e il funzionamento del Collegio stesso.

Inoltre la suddetta attribuzione al Direttorio non appare rispettosa dell'autonomia e indipendenza del Collegio e delle singole Sezioni e non appare coerente con le funzioni di garanzia proprie del Collegio.

Osservazione non accolta.

In un'ottica di maggiore garanzia per il destinatario del provvedimento disciplinare, il Regolamento ISVAP n. 6/2006 già prevedeva che il Presidente dell'Istituto esercitasse il potere di riesame rinviando la proposta alla Sezione del Collegio che la aveva formulata o alle Sezioni riunite, nei casi in cui lo ritenesse necessario in ragione della complessità o della portata generale della questione oggetto della decisione. In tal senso lo schema di regolamento si limita ad attribuire tale potere al Direttorio Integrato, organo competente ad adottare il provvedimento disciplinare in base al nuovo regolamento di organizzazione dell'Istituto. L'esercizio di tale potere di riesame, in ogni caso, non comporta l'attribuzione del potere di convocare le Sezioni riunite, potere che rimane attribuito al Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 7, comma 2.

Articolo 14 (Notifica e pubblicazione del provvedimento)

Comma 2

SNA propone di eliminare integralmente il comma 2 che prevede l'invio di comunicazione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Direttorio Integrato, o dai soggetti da questo delegati, alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento ha in corso incarichi o collaborazioni.

Osservazione non accolta.

L'art. 329, comma 3, del Codice prevede espressamente la comunicazione dei provvedimenti disciplinari alle imprese con cui l'intermediario oggetto dei medesimi provvedimenti ha incarichi in corso di esecuzione. L'estensione di tale previsione agli intermediari con i quali siano in essere collaborazioni, peraltro già contemplata nel Regolamento ISVAP n. 6/2006, risponde alla medesima *ratio*.

Comma 4

AIBA chiede che IVASS pubblichi sul proprio sito *web* un elenco dei soggetti radiati o implementi un sistema di ricerca che consenta di individuare gli intermediari radiati nell'ultimo quinquennio, tenuto conto che la pubblicazione sul Bollettino non consente un'agevole individuazione dei soggetti colpiti dal provvedimento.

Osservazione non accolta.

La forma di pubblicità dei provvedimenti disciplinari di radiazione è disciplinata dall'art. 331 del Codice, che fa espresso ed esclusivo riferimento al Bollettino.

Articolo 15 (Termine finale del procedimento)

SNA, in relazione alle modifiche proposte per l'art. 12, riguardo l'introduzione del prospettato meccanismo correttivo, propone di inserire dopo le parole "*dall'art. 11, comma 6,*" le parole "*e fatto salvo l'eventuale termine per l'adempimento degli interventi correttivi, così come previsto dall'art. 12,*".

Osservazione non accolta per le motivazioni sopra riportate all'art. 12.